

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente/Assicurato il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il Contraente/Assicurato lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I

Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il Contraente/Assicurato

- a) Enablia S.p.A. – società iscritta alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi: Numero A000317603 – Data: 15/9/2009.
- b) Sede legale: Via Privata Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano.
- c) PEC enablia@legalmail.it
- d) Sito Internet: www.enablia.eu.
- e) Autorità competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale 21 – 00187 ROMA.

Sezione II - Informazioni sul modello di distribuzione

- a. Enablia S.p.A. è un'agenzia assicurativa che ha accordi per la distribuzione di prodotti assicurativi con le imprese presenti sul sito internet www.enablia.eu .
- b. Inoltre Enablia S.p.A. svolge in qualità di intermediario proponente la distribuzione di prodotti assicurativi di Reale Mutua per il tramite dell'accordo di collaborazione orizzontale ai sensi dell'art. 22, comma 10, DL 179/2012 convertito in L.221/2012, con l'intermediario Russo Fasolo Viglianco Benazzo S.n.c. (RFVB S.n.c.), Società Agente della Società Reale Mutua di Assicurazioni, iscritta nella sez. A del Registro degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 209/2005, con il seguente numero: A000569999.

Sezione III –

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) Enablia S.p.A., nonché i collaboratori che operano per suo conto, NON detengono partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazioni;
- b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti al voto di Enablia o dell'intermediario collaboratore iscritto nella sezione E del RUI.

Sezione IV-

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Con riguardo al contratto proposto, Enablia S.p.A. dichiara di NON fornire una consulenza, ovvero una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del codice delle assicurazioni.
- b) Enablia S.p.A., propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione V –

Informazioni relative alle remunerazioni

a) Enablia S.p.A. percepisce una commissione assicurativa che è inclusa nel premio assicurativo e si può evincere nel DIP Aggiuntivo di ogni prodotto.

Sezione VI –

Informazioni sul pagamento dei premi

a) I premi pagati dal Contraente/Assicurato all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

b) Enablia S.p.A. può ricevere dal Contraente/Assicurato, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- I. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di Assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- II. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- III. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo Contraente/Assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Sezione VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente/Assicurato

a) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati agli assicurati da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge;

b) Il Contraente/Assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione preponente oppure all'Intermediario, anche in merito ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell'Intermediario stesso. In ogni caso la gestione del reclamo è affidata esclusivamente all'impresa di assicurazione competente, la quale provvede a fornire riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. Pertanto, anche in caso di invio del reclamo all'Intermediario, quest'ultimo lo trasmette senza ritardo all'Impresa preponente interessata. Quando i reclami riguardano il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, il predetto termine di 45 giorni è sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie. Per quanto riguarda i reclami da inviare alle imprese di assicurazione, questi possono essere inviati tramite e-mail, PEC, fax o posta ordinaria ai recapiti indicati nei DIP aggiuntivi dei singoli prodotti assicurativi, ai quali espressamente si rinvia. Invece, i reclami all'Intermediario possono essere inviati a mezzo PEC: **enblia@legalmail.it**; via e-mail: **reclami@enablia.eu**; a mezzo posta ordinaria: **Enablia S.p.A., Via Privata Roberto Bracco n. 6 - 20159 Milano**. Nel caso dei rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l'Intermediario proponente/collaboratore che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all'Intermediario emittente/principale per conto del quale svolge l'attività di intermediazione assicurativa oggetto del

reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L'informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall'Intermediario principale. Anche in questo caso, si rinvia alle informazioni contenute nei DIP aggiuntivi. Qualora il Contraente/Assicurato non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro da parte dell'impresa di assicurazione entro il termine di 45 giorni (eventualmente sospeso per un massimo di quindici giorni nel caso di reclamo riferito al comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti o collaboratori), il Contraente/Assicurato ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo inviato all'impresa e l'eventuale riscontro fornito dalla stessa, ai seguenti recapiti: - a mezzo posta ordinaria all'indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma; oppure tramite fax al numero 06.42133206 o a mezzo PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it. Il Contraente/Assicurato ha in ogni caso la facoltà di avvalersi degli eventuali altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi dei prodotti assicurativi.